



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni
UFFICIO II

CAPITOLATO TECNICO

Definizioni

- Area protetta: è il luogo o i luoghi di lavoro rispetto ai quali viene prestato il Servizio.
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali o stati patologici obiettivamente constatabili.
- Istituto di cura: Istituto Universitario, Ospedale, Clinica, Casa di Cura, Day Hospital ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, dotata di attrezzature per il pernottamento dei pazienti o per la degenza diurna, e per le terapie anche chirurgiche di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.
- Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- Servizio: l'assistenza medica di urgenza prestata dal contraente per il tramite della centrale operativa.
- Persone assicurate: tutte le persone che si trovano a qualsiasi titolo nell'area protetta: circa 3000 dipendenti più ospiti.

Condizioni che regolano il servizio

Art. 1) Oggetto dell'assistenza

Oggetto del contratto è l'assistenza medica di urgenza per qualunque tipologia acuta derivante da malattia o infortunio indipendentemente dal fatto che comporti immediato pericolo di vita. Le prestazioni devono essere fornite nell'area protetta 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il servizio comprende, senza alcun onere aggiuntivo, fino ad un massimo di n. 10 giornate di presidio fisso da effettuare con centri mobili di soccorso che prevedono sempre la presenza di un medico e di un equipaggio a bordo specializzato in tecniche di rianimazione, da erogare all'interno dell'area protetta. Le giornate verranno stabilite dall'Amministrazione di volta in volta.

Art. 2) Gestione del servizio

Il servizio dovrà avvalersi:

- Di una centrale operativa telefonica prevedendo un numero dedicato esclusivamente al MAECI;
- Di centri mobili di soccorso che prevedono sempre la presenza di un medico e di un equipaggio a bordo specializzato in tecniche di rianimazione. Tutte le unità mobili inoltre devono essere dotate di monitoraggio cardiaco, ossigenoterapia, defibrillatore portatile, assistenza respiratoria artificiale, farmaci specifici. Il contraente dovrà altresì dichiarare di disporre di almeno una autovettura attrezzata per trasporto sangue e materiale sanitario.

Art. 3) Richiesta del servizio

Il servizio deve essere attivato formando il numero della Centrale Operativa istituito a favore del MAECI in funzione 24 ore su 24 e precisando l'ubicazione dove prestare il soccorso.

Art. 4) Prestazioni

Assistenza medica di urgenza:

L'assistenza deve essere prestata nelle forme e con le modalità ritenute di volta in volta più idonee dal personale interpellato sulla scorta delle informazioni fornite al momento della richiesta di intervento.

Il servizio dovrà essere reso direttamente alla chiamata senza intermediari.

In tale ambito l'amministrazione autorizza espressamente il contraente a richiedere per conto di essa l'accettazione e il ricovero presso l'Istituto di Cura che, in relazione alle circostanze, appaia idoneo a prestare l'assistenza necessaria.

Il servizio deve durare fino a quando l'assistenza sia necessaria sul luogo dell'intervento, ovvero fino all'affidamento ad adeguato Istituto di Cura.

Al fine di garantire la tracciabilità degli interventi effettuati, è necessario che il contraente disponga di un registratore telefonico delle chiamate ricevute e delle comunicazioni intercorse tra la centrale operativa e gli operatori inviati.

Il contraente deve, inoltre, mettere a disposizione la struttura operativa e la rete di collaboratori per la fornitura di eventuali servizi aggiuntivi, non espressamente indicati, a carico dell'Amministrazione, che dovrà corrispondere l'importo dovuto direttamente a chi effettua i servizi.

Art. 5) Estensione territoriale

L'Area protetta costituita dalla sede centrale dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comprendente il Palazzo della Farnesina e gli Uffici ubicati presso altre strutture nell'ambito del Comune di Roma (Via degli Astalli n. 3/A, Piazza Firenze n. 27, Via Pinturicchio n. 23/A e Via di Villa Madama).

Art. 6) Esclusioni – Delimitazioni di garanzia

Il contraente non è tenuto alle prestazioni di cui all'art. 4) per:

- a) le conseguenze di guerre dichiarate o non, insurrezioni, atti di terrorismo o tumulti popolari;
- b) le conseguenze di movimenti tellurici, di eruzioni vulcaniche, inondazioni, fenomeni atmosferici, aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fusione e fissione nucleare, etc.).

Oltre ai casi sopraindicati, il contraente non è tenuto alla prestazione dovuta né risponde del ritardo in ogni caso in cui l'inadempimento e il ritardo siano dovuti a causa di forza maggiore e o disposizioni dell'Autorità che vietino o rendano impossibile la prestazione:

Ciò nonostante il contraente, per i casi di cui ai sopracitati punti a), b), c) farà il possibile per attivare comunque il servizio.

Nel caso di sinistri provocati o dipendenti da abuso colposo di alcolici, uso di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, se non nel caso di quelli eventualmente assunti per uso terapeutico dietro prescrizione medica, il servizio dovrà essere ugualmente attivato per essere poi fatturato e pagato separatamente, previo eventuale accertamento in ordine alla congruità dei corrispettivi:

Il contraente non è responsabile per:

- d) le conseguenze di cure comunque poste in essere da terzi prima del proprio intervento;
- e) le cure di qualunque natura e da chiunque prestate prima dell'intervento;
- f) quanto possa accadere dopo la cessazione dello stato di urgenza o l'affidamento ad un Istituto di Cura;
- g) l'impossibilità di prestare assistenza determinata dalla persona da assistere dall'Amministrazione o da terzi;
- h) gli eventuali rifiuti al ricovero effettuati dagli Istituti di Cura;

Il contraente non è tenuto inoltre a qualsiasi forma di indennizzo per spese sostenute direttamente o indirettamente in occasione di infortuni o malattie.

Il servizio deve comprendere:

- tutte le cure necessarie sul luogo dell'intervento e durante il trasporto all'Istituto di Cura ritenuto più adeguato in relazione alle circostanze e alle disposizioni di legge;
- il trasporto dall'Istituto di Cura in cui è stato eseguito il ricovero all'atto dell'intervento di urgenza ad altro Istituto di Cura successivamente indicato dal trasportato o, in mancanza, dall'Amministrazione.

L'assistenza presso l'area protetta dovrà essere prestata nel più breve tempo possibile, e comunque entro 20 minuti dalla chiamata. Sono fatti salvi i casi di impedimento e forza maggiore rispetto ai quali incombe al contraente l'onere della prova. In mancanza di tale prova il contraente risponderà dei danni derivanti dal ritardo e da ogni negligenza ed imperizia riferita ad esso ed ai suoi agenti, in base alle norme vigenti nell'ordinamento in materia di responsabilità.

Durata del servizio

Il servizio di assistenza medica d'urgenza avrà una durata biennale dalla data di sottoscrizione del contratto, o della consegna anticipata del servizio. Il Ministero si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio per gravi carenze riscontrate nel servizio con preavviso di 15 giorni senza nulla di dover corrispondere in penale.

Importo a base d'asta

L'importo, complessivo biennale del servizio, a base d'asta è fissato in Euro 70.000,00 (settantamila/00) esente IVA.

Le modalità di aggiudicazione sono quelle previste ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs.vo 163/2006 (prezzo più basso). In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

Condizioni di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo su base trimestrale posticipata e per rate di uguale importo, anticipata per le imprese assicurative, nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica.

Il pagamento dell'importo del servizio verrà eseguito entro 60 gg. dalla presentazione di fattura elettronica emessa a cadenza trimestrale, ai sensi dell'all. 4 co. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192 del 2012, ed accertata la regolare esecuzione del servizio.

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni generali in materia di: verifica preventiva di regolarità contributiva (DURC in corso di validità), verifica Equitalia per pagamenti superiori a 10.000 IVA inclusa (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 e Circolari applicative), tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i e Determina AVCP-ANAC 4/2011 e successive integrazioni.

Penalità

In caso di inadempienze nella prestazione delle attività previste dalla presente procedura verranno applicate le penali previste dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di mancata prestazione del servizio.

Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

- a mettere a disposizione della società appaltatrice del servizio qualsiasi elemento in suo possesso, necessario o anche solo utile per l'espletamento del servizio da parte dell'aggiudicatario;
- ad assicurare l'apertura dei locali durante l'espletamento del servizio.

Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere nel caso di attivazione di una convenzione CONSIP per la fornitura del servizio in argomento in qualunque tempo dal contratto, e comunque anche a causa dell'eventuale e sopravvenuta carenza delle relative risorse finanziarie stanziata in bilancio a seguito di futuri provvedimenti normativi di revisione della spesa, previo il pagamento dei servizi eseguiti a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'operatore economico aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolare esecuzione. La stazione appaltante può trattenere i servizi provvisori ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore dei servizi non ammortizzato nel corso dei servizi eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di servizio e il valore dei servizi al momento dello scioglimento del contratto.